



COMUNE DI LIVORNO
UNITÀ ORGANIZZATIVA ENTRATE - PATRIMONIO

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI 2011

GUIDA PER IL CONTRIBUENTE

UNITÀ ORG.VA ENTRATE - PATRIMONIO
Via Marradi, 118 - 57126 LIVORNO

L'ufficio è aperto al pubblico:

il **lunedì** e il **venerdì** dalle ore **9.00** alle **13.00**
il **martedì** e il **giovedì** dalle ore **15.30** alle **17.30**

fax: 0586 211174

Sito Internet: <http://www.comune.livorno.it> alla Sezione Tributi
e-mail: tributi@comune.livorno.it

numero verde 800 585678

ALIQUOTE I.C.I. PER L'ANNO 2011

- aliquota ordinaria del **7 per mille**, da applicare sul valore degli immobili diversi dall'abitazione principale e quelli non rientranti nei casi seguenti;
-
- aliquota del **5,2 per mille**, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, ivi residente ed a condizione che l'immobile appartenga alle categorie **A1** (abitazioni signorili), **A8** (abitazioni in ville), **A9** (castelli, palazzi di eminente pregio artistico e storico);
-

ATTENZIONE

A decorrere dal 1 gennaio 2008 sono **ESENTI dall'ICI** gli immobili (classificati nelle categorie catastali **A2, A3, A4, A5 e A7**) adibiti ad **abitazione principale** (dove il contribuente ha la residenza anagrafica) e le relative pertinenze.

Il rapporto pertinenziale viene riconosciuto limitatamente ad UN SOLO IMMOBILE per ognuna delle categorie C/2 e C/6.

-
- **aliquota agevolata del 2 per mille**, a favore delle persone fisiche e giuridiche soggetti passivi, esclusivamente per tutte quelle unità immobiliari, ad uso abitativo, che siano state concesse in locazione a persone che le utilizzano a titolo di abitazione principale, ed ivi residenti, con contratto tipo concordato (ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 431/98) alle condizioni definite dagli Accordi Territoriali, preventivamente verificate attraverso l'assistenza delle rispettive associazioni sindacali in fase di stipula e pertanto unicamente ai contratti visti presso le organizzazioni dei Sindacati firmatari degli Accordi Territoriali stessi;
-
- **aliquota agevolata del 2 per mille** per i soggetti passivi che abbiano installato impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica o termica per uso domestico limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detto intervento ed alle condizioni e con le modalità individuate dall'art. 5 ter del Regolamento ICI;
-
- aliquota del **9 per mille**, per le unità immobiliari ad uso abitativo non locate per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione nel periodo 1/12/2009 – 30/11/2011; sono escluse le abitazioni date in comodato, qualora il comodatario vi abbia posto la propria residenza anagrafica; l'abitazione principale dei soggetti passivi cittadini italiani residenti all'estero e l'abitazione posseduta da persone fisiche, tenuta a disposizione per uso stagionale o discontinuo, nel limite di un'unica unità immobiliare e qualora sita in Comune diverso da quello nel quale è posta l'abitazione principale;
-

SI RICORDA CHE L'ESENZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE si applica anche alle seguenti situazioni assimilate:

- unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
 - coniuge separato o divorziato non assegnatario della casa coniugale a condizione che non sia titolare di diritto di proprietà o altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione principale, sito nel medesimo Comune della ex casa coniugale.
-

PERTINENZE DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE

Con il REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'I.C.I., approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 33 del 29 febbraio 2000 e successive modifiche ed integrazioni, sono state definite le pertinenze dell'abitazione principale.

Si considerano parti integranti della abitazione principale le pertinenze destinate in modo durevole al servizio della stessa, ancorché distintamente iscritte in catasto nelle categorie catastali C2 (soffitte, depositi, cantine e simili) C6 (garages, posti auto, rimesse) a condizione che appartengano ad un medesimo corpo immobiliare contraddistinto da un unico numero civico o a corpi immobiliari posti nelle immediate vicinanze, anche se con accesso da vie diverse.

Il rapporto pertinenziale viene riconosciuto limitatamente ad un solo immobile per ognuna delle categorie C/2 e C/6.

Il diritto reale che ha per oggetto la pertinenza deve corrispondere al diritto reale sull'immobile adibito ad abitazione principale.

ABITAZIONI LOCATE CON CONTRATTO CONCORDATO

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 19/01/2009 è stato stabilito che: al fine di usufruire dell'agevolazione **del 2 per mille** per le abitazioni locate con **contratto tipo concordato (art.2 comma 3 L.431/98)**, deve essere presentata, all'U.O. Gestione Entrate, apposita dichiarazione entro il termine perentorio del pagamento del saldo (**16 Dicembre 2011**), resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, precisamente attestante il possesso delle condizioni che danno diritto al beneficio dell'aliquota agevolata del 2 per mille, come previste dal sopraindicato provvedimento, o, in alternativa, fornendo copia del contratto di locazione agevolata, vistato dalle SEGUENTI Organizzazioni Sindacali firmatarie degli Accordi Territoriali:

**ASPPI CONFEDILIZIA UPPI
ANIA SICET SUNIA UNIAT UNIONE INQUILINI**

ALIQUTA AGEVOLATA DEL 2 PER MILLE PER INSTALLAZIONI DI IMPIANTI A FONTE RINNOVABILE PER USO DOMESTICO

I requisiti necessari (art. 5 ter Regolamento ICI delibera C.C. n 6 del 19/01/2009) per ottenere l'agevolazione in oggetto sono i seguenti:

- a) gli interventi devono riguardare sia il risparmio energetico per la climatizzazione invernale (riscaldamento), che quello per la produzione di acqua calda sanitaria, con almeno un risparmio del 30% rispetto ai consumi precedenti l'intervento ed attestati dalla certificazione energetica (espressi in Kwh/mq anno);
- b) gli interventi devono essere asseverati da un tecnico abilitato iscritto all'albo, che attesti anche la misura del risparmio ottenibile attraverso gli interventi effettuati;
- c) il contribuente deve produrre all'Unità Organizzativa Entrate - Patrimonio entro il termine perentorio del pagamento del saldo copia dell'attestato di "qualificazione energetica" redatto (secondo lo schema dell'allegato A al D.M. 19/2/2007 del Ministero dell'Economia e Finanze di concerto con il Ministero dello Sviluppo economico) da un tecnico di cui alla lettera b) del presente articolo.

A QUALI IMMOBILI SI APPLICA L'ALIQUTA DEL 9 PER MILLE

- Alle abitazioni non locate per le quali non risultano essere stati registrati contratti di locazione nel periodo 1/12/2009 – 30/11/2011;
- Abitazioni date in comodato senza che il comodatario vi abbia stabilito la propria residenza;
- Abitazioni, diverse dall'abitazione principale posta nel Comune di Livorno, anche se tenute a disposizione per uso stagionale o discontinuo.

LA DICHIARAZIONE I.C.I. RELATIVA ALL'ANNO 2010:

Il contribuente non ha l'obbligo di presentare la dichiarazione per tutti i casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendano da atti per i quali sia stata applicata, dai notai (obbligatoriamente) o da altri pubblici ufficiali (facoltativamente), la procedura telematica relativa al "modello unico informatico" (MUI).

Il MUI è, infatti, il modello che i notai, gli ufficiali giudiziari, i segretari o delegati della pubblica amministrazione, utilizzano per effettuare, con procedure telematiche, la registrazione, la trascrizione, l'iscrizione e l'annotazione nei registri immobiliari, nonché la voltura catastale di atti relativi a diritti sugli immobili.

IN QUALI CASI SI DEVE PRESENTARE LA DICHIARAZIONE

La dichiarazione **deve essere presentata** nei seguenti casi:

QUANDO GLI IMMOBILI GODONO DI RIDUZIONI DELL'IMPOSTA.

Le fattispecie sono quelle previste dal comma 1 dell'art. 8 e dal successivo art. 9 del D. Lgs. n. 504 del 1992, concernenti rispettivamente:

- i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati.
- i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli a titolo principale e dai medesimi condotti.

Rientrano in tale tipologia di immobili le aree fabbricabili possedute e condotte da detti soggetti, sulle quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali.

Le riduzioni vanno dichiarate sia nel caso in cui si acquista e sia in quello in cui si perde il relativo diritto;

Si deve, inoltre, presentare la dichiarazione ICI per le seguenti fattispecie più significative:

- l'unità immobiliare non è più adibita ad abitazione principale o, viceversa, è destinata ad abitazione principale.
- viene acquistato un diritto reale per effetto di legge (come, ad esempio, il diritto di abitazione* a favore del coniuge superstite).
- l'immobile è stato oggetto di locazione finanziaria.

Si precisa che se è stato stipulato nel corso dell'anno 2009 un contratto di locazione finanziaria riguardante fabbricati il cui valore deve essere calcolato sulla base delle scritture contabili ai sensi del comma 3 dell'art. 5 del D. Lgs. n. 504 del 1992, la dichiarazione deve essere presentata nell'anno 2011, poiché, in tal caso, è solo dall'anno 2010 che si è avuta la variazione della soggettività passiva;

- l'immobile è stato oggetto di un atto di concessione amministrativa su aree demaniali;
- l'atto costitutivo, modificativo o traslativo del diritto ha avuto ad oggetto un'area fabbricabile. In questi casi, l'informazione relativa al valore dell'area deve essere dichiarata dal contribuente, così come devono essere dichiarate le variazioni del valore dell'area successivamente intervenute, poiché detti elementi non sono presenti nella banca dati catastale.

Non deve, invece, essere presentata la dichiarazione ICI nel caso di alienazione di un'area fabbricabile, purché non sia mutato il suo valore in comune commercio rispetto a quello dichiarato in precedenza;

- il terreno agricolo è divenuto area fabbricabile o viceversa;
- l'area è divenuta edificabile in seguito alla demolizione del fabbricato;

* ATTENZIONE

Il diritto di abitazione spetta al: Coniuge superstite, ex articolo 540 codice civile.

- l'immobile è assegnato al socio della cooperativa edilizia (non a proprietà indivisa), in via provvisoria;
- l'immobile è assegnato al socio della cooperativa edilizia a proprietà indivisa oppure è variata la destinazione ad abitazione principale dell'alloggio.
Ciò avviene, ad esempio, nel caso di prima assegnazione oppure nell'ipotesi in cui l'alloggio in questione è rimasto inutilizzato o non è stato adibito ad abitazione principale per una parte dell'anno;
- l'immobile ha perso oppure ha acquistato il diritto all'esenzione o all'esclusione dall'ICI;
- l'immobile ha acquisito oppure ha perso la caratteristica della ruralità;
- per il fabbricato classificabile nel gruppo catastale D, non iscritto in catasto, ovvero iscritto, ma senza attribuzione di rendita, interamente posseduto da imprese e distintamente contabilizzato, sono stati contabilizzati costi aggiuntivi a quelli di acquisizione;
- l'immobile, già censito in catasto in una categoria del gruppo D, interamente posseduto da imprese e distintamente contabilizzato, è stato oggetto di attribuzione di rendita d'ufficio;
- l'immobile è stato oggetto in catasto di dichiarazione di nuova costruzione ovvero di variazione per modifica strutturale oppure per cambio di destinazione d'uso (DOC-FA);
- è intervenuta, relativamente all'immobile, una riunione di usufrutto;
- è intervenuta, relativamente all'immobile, un'estinzione del diritto di enfiteusi o di superficie, a meno che tale estinzione non dipenda da atto per il quale sono state applicate le procedure telematiche del MUI;
- l'immobile è di interesse storico o artistico ai sensi dell'art. 10, comma 1, del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;
- le parti comuni dell'edificio indicate nell'art. 1117, n. 2 del codice civile sono accatastate in via autonoma.
Nel caso in cui venga costituito il condominio, la dichiarazione deve essere presentata dall'amministratore del condominio per conto di tutti i condomini;
- l'immobile è oggetto di diritti di godimento a tempo parziale di cui al D. Lgs. 9 novembre 1998, n. 427 (multiproprietà).
- l'immobile è posseduto, a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento, da persone giuridiche, interessate da fusione, incorporazione o scissione;
- si è verificato l'acquisto o la cessazione di un diritto reale sull'immobile per effetto di legge (ad esempio l'usufrutto legale dei genitori).
- l'immobile è stato oggetto di vendita all'asta giudiziaria;
- l'immobile è stato oggetto di vendita nell'ambito delle procedure di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa.

NOTA BENE:

- Il diritto di abitazione che fa scattare l'obbligo alla dichiarazione I.C.I. è un diritto reale di godimento che non va confuso con il diritto di servirsi dell'immobile per effetto di un contratto di locazione, affitto o comodato. Il locatario, l'affittuario o il comodatario non hanno alcun obbligo per quanto riguarda l'I.C.I.;
- Si ricorda che, fin dal primo gennaio 1998, in forza dell'articolo 58 del D.Lgs.446/97, la soggettività passiva ICI è stata estesa al superficiario ed enfiteuta, nonché al locatario finanziario.
- il concessionario di aree demaniali, dal primo gennaio 2001, è soggetto passivo del tributo (art. 18, comma 3, L. 388/2000)
- Il "nudo proprietario" non ha alcun obbligo agli effetti dell'I.C.I.
- Nel caso che più persone siano titolari di diritti reali sull'immobile (esempio più proprietari; proprietà piena per una quota e usufrutto per la restante quota) ciascun contitolare è tenuto a dichiarare (quando previsto dall'attuale normativa) la quota ad esso spettante. Tuttavia è consentito ad uno qualsiasi dei titolari di presentare dichiarazione congiunta, purché comprensiva di tutti i contitolari. Ciascun contitolare sarà tenuto ad effettuare un separato versamento.

- Per le parti comuni dell'edificio indicate nell'art. 1117, n. 2 del codice civile accatastate in via autonoma la dichiarazione deve essere presentata dall'amministratore del condominio per conto di tutti i condomini;
- La dichiarazione (nei casi previsti dalla normativa vigente) deve essere presentata anche dai residenti all'estero, se questi possiedono immobili in Italia.

A CHI, COME E QUANDO SI PRESENTA LA DICHIARAZIONE

La dichiarazione, effettuata compilando l'apposito modello e debitamente firmata, deve essere presentata al Comune di Livorno dove sono ubicati gli immobili.

Può essere presentata a mano, oppure spedita a mezzo raccomandata postale, senza ricevuta di ritorno, in busta bianca recante la dicitura "**Dichiarazione I.C.I 2010**", in tal caso la dichiarazione si considera presentata il giorno in cui è consegnata all'ufficio postale.

La scadenza prevista per la presentazione è il 31 ottobre 2011.

Si raccomanda di presentare insieme, sia l'originale per il Comune che la copia per l'elaborazione meccanografica.

Il modello per la dichiarazione è disponibile presso i seguenti Uffici Comunali:

- **Unità Org.va Entrate - Patrimonio - Via Marradi, 118;**
- **Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Livorno - Piazza del Municipio, 1.**

Il modello può essere scaricato anche dai seguenti siti internet:

- <http://www.comune.livorno.it/> alla Sezione Tributi - settore Modulistica
- http://www.finanze.it/export/finanze/Per_conoscere_il_fisco/Fiscalita_locale/ici/dichiarazione.htm

CHI PAGA L'I.C.I.

L'imposta deve essere pagata da tutti coloro che possiedono fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli in qualità di proprietari, ovvero come titolari dei diritti di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie.

Per gli immobili concessi in locazione finanziaria, obbligato al pagamento dell'imposta è il locatario.

Si ricorda che nel caso di concessione su aree demaniali obbligato al pagamento dell'imposta è il concessionario.

COME, DOVE E QUANDO SI PAGA L'IMPOSTA

L'I.C.I. si paga per l'anno in corso

Il versamento deve essere effettuato in due rate.

- **la prima rata**, entro il **16 giugno 2011**, pari al 50 % dell'imposta dovuta;
- **la seconda rata** dal **1° al 16 dicembre 2011** a saldo per differenza tra l'imposta annua 2011 e quanto versato in acconto.

Il contribuente può anche versare quanto dovuto in unica soluzione entro il termine previsto per l'acconto **16.06.2011**.

I versamenti si effettuano utilizzando l'**apposito bollettino**, sul **conto corrente postale n. 93865475**, intestato **COMUNE DI LIVORNO I.C.I. ORDINARIA** presso qualsiasi Ufficio Postale o **gratuitamente** presso la **TESORERIA DEL COMUNE** di Livorno, Piazza del Municipio 1, e presso tutte le Agenzie della Cassa di Risparmio di Lucca Pisa Livorno ubicate esclusivamente nel Comune di Livorno; qualora il versamento venga effettuato presso le Agenzie della anzidetta Cassa di Risparmio ubicate in altri Comuni, dovrà essere corrisposta una commissione pari ad € 0,50 per i correntisti, e pari ad € 1,00 per i non correntisti.

- Se i contribuenti possiedono più immobili nel Comune devono effettuare un unico versamento.
- Se gli immobili sono ubicati in Comuni diversi occorre effettuare un versamento per ogni Comune.

Si ricorda che il pagamento dell'imposta deve essere effettuato con **arrotondamento all'euro** per difetto se la frazione è **inferiore o uguale a 49 centesimi**, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

- I **cittadini italiani residenti all'estero** applicano l'aliquota ordinaria (7 per mille) e la detrazione di € 103,29 per la casa posseduta a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale **che non risulti locata**. Tale beneficio si applica ad una sola unità immobiliare.
- Le persone **non residenti nel territorio dello Stato** possono avvalersi, anche, della facoltà di effettuare i versamenti dell'imposta dovuta per l'intero anno **in unica soluzione nel periodo dal 1° al 16 dicembre 2011**. L'importo deve essere **maggiorato del 3%**.

È possibile eseguire i versamenti, oltre che con i moduli prestampati, anche tramite il **modello F24 sezione ICI** ed altri tributi locali.

Codici Modello F24							
TRIBUTO	MODALITA' DI UTILIZZO (1)	TIPO TRIBUTO	RIFERIMENTO TRIBUTO		CODICE UFFICIO (4)	CODICE ATTO (5)	DESCRIZIONE
			RATEAZIONE/ REGIONE/ PROV. (2)	ANNO DI RIFERIMENTO (3)			
3901	D	ICI ed altri tributi locali (*)	0000	AAAA			IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) PER L' ABITAZIONE PRINCIPALE
3902	D	ICI ed altri tributi locali (*)	0000	AAAA			IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) PER I TERRENI AGRICOLI
3903	D	ICI ed altri tributi locali (*)	0000	AAAA			IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) PER LE AREE FABBRICABILI
3904	D	ICI ed altri tributi locali (*)	0000	AAAA			IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) PER GLI ALTRI FABBRICATI

L'indicazione del termine "D" nella colonna MODALITA' DI UTILIZZO sta a significare che il tributo deve essere utilizzato solo per il versamento di imposte a debito.

DETRAZIONI D'IMPOSTA

Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare in categoria catastale **A1 - A8 - A9** adibita direttamente ad abitazione principale si detraggono fino alla concorrenza del suo ammontare **€ 103,29** rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

Nel caso di **più contitolari** la detrazione spetta, esclusivamente, a coloro che **risiedono e effettivamente dimorano** nell'immobile e va suddivisa in parti uguali tra i soggetti passivi.

Ai fini della ripartizione della detrazione **non conta la percentuale di possesso**, ma, esclusivamente, il **numero dei contitolari** che utilizzano l'immobile come abitazione principale.

RIDUZIONE D'IMPOSTA PER I FABBRICATI INAGIBILI

L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.

Ai sensi dell'articolo 5 del REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'I.C.I.:

L'inagibilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente), non superabile con interventi di ordinaria o straordinaria manutenzione, così come definiti dall'art. 31 lettera a) e b) della Legge n. 457/78 e dal Regolamento Edilizio adottato con delibera di C.C. n. 44 del 24/3/98.

Si intendono tali i fabbricati o le unità immobiliari che presentano le seguenti caratteristiche:

- strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possono costituire pericolo a cose o persone, con rischio di crollo;
- strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
- edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone; ove è espressamente indicata l'inagibilità o inabitabilità.

Non si ritengono inagibili i fabbricati ristrutturati per cause diverse da quelle sopracitate o fabbricati in cui sono in corso interventi edilizi.

Inoltre non costituisce motivo di inagibilità il mancato allacciamento degli impianti (gas, luce, acqua, fognature).

L'inagibilità può essere accertata:

- mediante perizia tecnica da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, con spese a carico del proprietario;
- da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n.15. Tale dichiarazione deve essere presentata non appena sussiste la condizione di inagibilità (detta dichiarazione non esonera dall'obbligo di presentare denuncia di variazione prescritta dall'art. 10, comma 4, D. Lgs. 504/92).

Il Comune si riserva comunque di verificare la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente ai sensi del precedente comma, mediante l'Ufficio Tecnico Comunale, ovvero mediante tecnici liberi professionisti all'uopo.

RIDUZIONE D'IMPOSTA PER I TERRENI AGRICOLI

Sono previste agevolazioni per i terreni condotti direttamente da imprenditori agricoli e coltivatori diretti che svolgono la loro attività a titolo principale, **(si considerano coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale, le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali previsti dall'art.11 della Legge 9 gennaio 1963, n. 9 e soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo).**

Le agevolazioni per i terreni sono così distribuite :

VALORE IMPONIBILE	RIDUZIONE D'IMPOSTA
fino a € 25.822,84	imposta non dovuta
oltre 25.822,84 e fino a € 61.974,82	imposta ridotta del 70 per cento
oltre 61.974,82 e fino a € 103.291,37	imposta ridotta del 50 per cento
oltre 103.291,37 e fino a € 129.114,22	imposta ridotta del 25 per cento
oltre 129.114,22	nessuna riduzione

CALCOLO DELL'IMPOSTA

ATTENZIONE

Le rendite risultanti agli atti catastali, sulle quali si effettua il calcolo dell'imposta sono rivalutate, (come è già avvenuto per il 2010), nella seguente misura:

- **5%** per le Rendite Catastali relative alle unità immobiliari appartenenti a **tutte le categorie catastali**.
- **25%** per i Redditi Dominicali dei **terreni che scontano l'imposta**.

-
- Per le unità immobiliari appartenenti alle **categorie catastali A e C, ad esclusione** di quelle classificate come **A10, B e C1**, il calcolo dell'imposta si effettua nel modo seguente:

$$\frac{\text{RENDITA CATASTALE RIVALUTATA} \times 100 \times \text{ALiquOTA}}{1000}$$

-
- Per le unità immobiliari appartenenti alla **categoria catastale B**, dal 3.10.2006 il calcolo dell'imposta si effettua nel modo seguente:

$$\frac{\text{RENDITA CATASTALE RIVALUTATA} \times 140 \times \text{ALiquOTA}}{1000}$$

-
- Per le unità immobiliari appartenenti alla **categoria catastale D**, nonché per quelle classificate come **A10**, il calcolo dell'imposta si effettua nel modo seguente:

$$\frac{\text{RENDITA CATASTALE RIVALUTATA} \times 50 \times \text{ALiquOTA}}{1000}$$

-
- Per le unità immobiliari appartenenti alla **categoria catastale C1** il calcolo dell'imposta si effettua nel modo seguente:

$$\frac{\text{RENDITA CATASTALE RIVALUTATA} \times 34 \times \text{ALiquOTA}}{1000}$$

IMPORTANTE

L'imposta calcolata deve essere moltiplicata per la quota di possesso.

SANZIONI

- Chi **omette o ritarda il versamento dell'imposta** è soggetto alla sanzione amministrativa pari al **30%** di ogni importo non versato.
- Per l'**omessa presentazione della dichiarazione o denuncia** si applica la sanzione amministrativa **dal 100 al 200 %** del tributo dovuto con un **minimo di € 51,00**.
- Se la **dichiarazione o denuncia sono infedeli** si applica la sanzione amministrativa **dal 50 al 100% della maggiore imposta dovuta**.
- Si applica la sanzione amministrativa **da € 51,00 a € 258,00** per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.
- Sulle somme dovute per imposta si applicano, per l'anno 2011, gli interessi moratori nella misura del **1,5%** annuale (tasso legale).

RAVVEDIMENTO OPEROSO

Nel caso di tardivo o omesso versamento dell'imposta alle scadenze stabilite o nel caso di infedele o omessa denuncia o dichiarazione ICI, è possibile regolarizzare la propria posizione mediante il **RAVVEDIMENTO OPEROSO**. Si tratta di una procedura che consente di sanare entro un determinato periodo di tempo, con interessi legali, e con una sanzione ridotta le violazioni di cui sopra. **Tale facoltà è consentita a condizione che la violazione non sia già stata constatata oppure non siano iniziati, verifiche o altre attività di accertamento.**

Il versamento, comprensivo dell'imposta dovuta, sanzioni e interessi, deve avvenire utilizzando l'apposito bollettino di versamento ICI. Ai fini del perfezionamento del ravvedimento operoso il contribuente deve comunicare all'Unità Organizzativa Entrate-Patrimonio l'eseguito pagamento, specificando la somma complessivamente versata e la suddivisione in tributo, interessi e sanzione, ed allegando fotocopia della ricevuta di versamento.

RAVVEDIMENTO RELATIVO AGLI ANNI D'IMPOSTA FINO AL 2010

	1 Omesso, insufficiente o tardivo versamento	2 Rettifica di Dichiarazione con conseguente insufficiente versamento	3 Omessa dichiarazione con omesso versamento	4 Omessa dichiarazione con versamento esatto
TERMINE "BREVE"	2,50% del tributo non versato o versato tardivamente entro 30 giorni dalla scadenza di legge		8,33% del tributo non versato entro 90 giorni dalla scadenza di legge.	1/12 di Euro 51,00 (€ 4,00) entro 90 giorni dalla scadenza di legge
TERMINE "LUNGO"	3% del tributo non versato o versato tardivamente oltre i 30 giorni ed entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione	5% del tributo non versato entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno d'imposta successivo a quello per il quale si intende procedere alla rettifica		
TERMINE "LUNGHISSIMO"	12,5% del tributo non versato o versato tardivamente oltre il termine di cui sopra	12,5% del tributo non versato oltre il termine di cui sopra	20% del tributo non versato oltre i 90 giorni dalla scadenza di legge	20% di Euro 51,00 (Euro 10,00) oltre i 90 giorni dalla scadenza di legge

N.B.: ATTENZIONE!

A seguito delle modifiche apportate dalla Legge 13 dicembre 2010 n. 220 art.1, commi 20 e 22, nei casi di Ravvedimento breve e lungo gli importi dovuti per le Sanzioni variano per l'anno 2011 come di seguito analiticamente evidenziato:

RAVVEDIMENTO RELATIVO ALL'ANNO D'IMPOSTA 2011

	1 Omesso, insufficiente o tardivo versamento	2 Rettifica di Dichiarazione con conseguente insufficiente versamento	3 Omessa dichiarazione con omesso versamento	4 Omessa dichiarazione con versamento esatto
TERMINE "BREVE"	3% del tributo non versato o versato tardivamente entro 30 giorni dalla scadenza di legge		10% del tributo non versato entro 90 giorni dalla scadenza di legge.	1/10 di Euro 51,00 (€ 5,00) entro 90 giorni dalla scadenza di legge
TERMINE "LUNGO"	3,75% del tributo non versato o versato tardivamente oltre i 30 giorni ed entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione	6.25% del tributo non versato entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno d'imposta successivo a quello per il quale si intende procedere alla rettifica		
TERMINE "LUNGHISSIMO"	12,5% del tributo non versato o versato tardivamente oltre il termine di cui sopra	12,5% del tributo non versato oltre il termine di cui sopra	20% del tributo non versato oltre i 90 giorni dalla scadenza di legge	20% di Euro 51,00 (Euro 10,00) oltre i 90 giorni dalla scadenza di legge

Al tutto vanno sommati gli interessi legali (**1,5%** dal 01/01/2011, **1%** dal 01/01/2010, **3%** dal 01/01/2008, **2,5%** dal 01/01/2004).